



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 162 Reg. DEL 23 OTTOBRE 2024

OGGETTO: Approvazione novo Regolamento per la ricerca di fondi alternativi a quelli pubblici. – Adozione schema.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTITRE** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore **14,00** alle ore **14,10**, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. CAPUTO Carmelo - Vice Sindaco	X	
3. FABIO Calogero - Assessore	X	
4. FABIO Salvatore - Assessore		X
5. SUTERA Concettina - Assessore		X

- ◆ Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **Calogero LAZZARA**.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Carmelo VERZI**'.
- ◆ Partecipano gli Assessori **Calogero FABIO** e **Carmelo CAPUTO**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Concettina SUTERA** e **Salvatore FABIO**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 162 del 23 Ottobre 2024**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

- Servizio Patrimonio -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N° 39 /2024

Del 24.10.2024

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 162/2024

Del 23.10.2024

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per la ricerca di fondi alternativi a quelli pubblici. – **Adozione schema.**

IL SINDACO

PREMESSO:

- **Che** l'Amministrazione Comunale è, per propri fini istituzionali, promotrice di una serie di attività finalizzate non solo al recupero del patrimonio comunale ma, altresì, alla realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi, di promozione del territorio ed altro;
- **che** gli Enti locali, da un lato, sono chiamati sempre più ad assolvere a compiti primari nell'amministrazione del Paese ed a soddisfare le crescenti attese del cittadino-utente, dall'altro lato, registrano una continua e progressiva riduzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali;
- **che** le disposizioni previste dalle recenti leggi finanziarie, impongono alle amministrazioni di migliorare la capacità di attivare e gestire risorse proprie;
- **che** in quest'ottica, quest'Amministrazione manifesta un forte interesse verso pratiche che garantiscano maggiore flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie, anche attraverso il confronto con esperienze e strumenti tipici del settore privato;

CONSIDERATO:

- **che**, in applicazione dell'articolo 43 della Legge n.449/1997, dell'art.119 del D. Lgs. n.267/2000, art. 120 del D. Lgs. n.42/2004 ed artt. 8 e 134 del D. Lgs. n.36/2023, l'Amministrazione Comunale può ricorrere alla stipula dei contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, con soggetti pubblici o privati, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa nonché una maggiore qualità dei servizi offerti;

- **che** l'utilizzo di risorse private si caratterizza per la possibilità offerta, alle pubbliche amministrazioni, di migliorare la qualità dei servizi e l'immagine della stessa Amministrazione senza gravame sul Bilancio;
- **che** costruire reti di relazione con l'ambiente esterno rappresenta un'opportunità per le Amministrazioni che hanno deciso d'intraprendere un percorso di cambiamento;
- **che** gli strumenti di "fund raising" sono senz'altro pratiche innovative nel settore pubblico e costituiscono soluzioni adeguate ai problemi di carenza di risorse economiche e momento d'incontro e fattiva collaborazione tra pubblico e privato;
- **che** questi strumenti, per la ricerca di fondi alternativi a quelli pubblici, non devono essere visti esclusivamente sotto il profilo finanziario per le opportunità di risparmio di spesa che offrono, ma devono essere considerati soprattutto come veicoli di comunicazione efficace per la promozione dell'immagine dell'Amministrazione e come possibilità di miglioramento sia dei servizi che di fruibilità del territorio;

RITENUTO opportuno disciplinare la ricerca di fondi alternativi a quelli pubblici che sono in particolare la raccolta fondi (fund raising), le sponsorizzazioni e la raccolta pubblicitaria;

VISTO lo schema del nuovo Regolamento concernente la ricerca di fondi alternativi a quelli pubblici, in cui sono previste le modalità ed i criteri per la ricerca dei suddetti fondi;

TENUTO CONTO che detto Regolamento risponde alle finalità proprie dell'Ente, in quanto l'Amministrazione Comunale intende sviluppare idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione, con soggetti pubblici e privati, per:

- a) attività di valorizzazione del Patrimonio Comunale;
- b) fornitura di beni con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature informatiche di vario genere ed alla fornitura di arredi;
- c) attività di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
- d) attività inerenti il servizio di verde pubblico, del patrimonio arboreo e di arredo urbano;
- e) attività od eventi a rilevanza artistico, culturale o di spettacolo di differente tipologia promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;
- f) eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
- g) attività di promozione turistica, di marketing e promozione territoriale;
- h) attività di comunicazione connesse all'informazione istituzionale;
- i) attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- j) realizzazione di corsi di formazione;
- k) attività culturale di diversa tipologia;
- l) attività di miglioramento dell'assetto urbano;
- m) attività inerenti la Protezione Civile ed i lavori pubblici;
- n) ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.

ATTESO che l'art.43 della legge n.449/1997 subordina la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) perseguimento d'interessi pubblici;
- b) esclusione di conflitti d'interesse tra attività pubblica e privata;
- c) conseguimento di un risparmio di spesa;

RICHIAMATI:

- l'articolo 5, comma 2, del vigente Statuto Comunale, il quale prevede che *gli schemi dei Regolamenti devono essere adottati dalla Giunta Comunale prima della definitiva approvazione in Consiglio Comunale*;
- il vigente ordinamento EE.LL.;

RITENUTO, pertanto, di adottare in applicazione delle norme sopra richiamate, lo schema del nuovo Regolamento Comunale per la ricerca di fondi alternativi a quelli pubblici, che sub "A" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO, inoltre, che nell'elaborazione della proposta di Regolamento, si è tenuto conto, in particolare, delle seguenti esigenze:

- sviluppare una disciplina di carattere generale rinviando al bando od all'avviso, di volta in volta adottati dal Responsabile di Area competente, nei quali vengono esplicitati gli aspetti applicativi e di dettaglio dell'iniziativa da sponsorizzare;
- rendere flessibili ed ampie le possibilità di recepire proposte di collaborazione da parte di privati;
- collegare l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione agli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale dell'Ente;

DATO ATTO che, dal presente provvedimento, non deriveranno effetti contabili diretti né indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata;

RILEVATO che questo Ente, con delibera di Giunta Comunale n.74 del 19 giugno 2009 e successiva delibera di C.C. n.13 dell'8 settembre 2009, ha approvato il Regolamento per la "ricerca di fondi alternativi a quelli pubblici";

RAVVISATA la necessità di dover adeguare il suddetto Regolamento Comunale con le nuove norme;

VISTI:

- l'art.43 della L. n.449/97;
- l'art.119 del D. Lgs. n.267/2000;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. **Di approvare** lo schema del nuovo Regolamento Comunale per la ricerca di fondi alternativi a quelli pubblici, che si compone di n.37 (trentasette) articoli e che sub "A" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. **Di dare atto che** questo nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente, approvato con delibera di Giunta Comunale n.74 del 19 giugno 2009 e successiva delibera di C.C. n.13 dell'8 settembre 2009.
3. **Di deferire** il suddetto schema al Consiglio Comunale per il proseguio di competenza.
4. **Di pubblicare**, così come previsto dall'articolo 5 dello Statuto Comunale, il presente atto all'Albo Pretorio per 90 giorni, al fine di consentirne l'effettiva conoscenza.
5. **Di pubblicare**, altresì, il presente Regolamento:
 - nella Sezione *Amministrazione Trasparente* del Comune – sottosezione di primo livello “*Disposizioni generali*” – sottosezione di secondo livello “*Atti generali*”;
 - nell'apposita sezione dell'home-page dedicata ai Regolamenti Comunali.
6. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.

La Responsabile del procedimento
n.q. di sostituta del Servizio Patrimonio
Dr.ssa Lazzara Maria

Maria Lazzara



IL PROPONENTE
IL SINDACO
Arch. Lazzara Calogero

Arch. Lazzara Calogero



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME)

Tel. 0941485040

Partita IVA: 02810650834 – Codice Fiscale: 84004070839 - c.c.p. 13925987

E-mail: protocollo@comunelongi.it - PEC: protocollo@pec.comunelongi.it

ALLEGATO A)

Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione

I N D I C E

TITOLO I

Natura, scopi e Funzioni del contratto di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Contratto di sponsorizzazione
- Art. 3 - Contratto di collaborazione
- Art. 4 – La figura dello sponsor e del collaboratore istituzionale
- Art. 5 - Il Comune come sponsee
- Art. 6 - Funzione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione
- Art. 7 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni
- Art. 8 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione
- Art. 9 - Regola comune per l'associazione del nome e del marchio e per forma contrattuale
- Art. 10 - Finalità
- Art. 11 - Vincoli di carattere generale
- Art. 12 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi

TITOLO II

Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione

- Art. 13 – Ambito di applicazione
- Art. 14 – Adozione di aree verdi e/ o rotatorie
- Art. 15 – Sponsorizzazioni accessorie a contratto d'appalto
- Art. 16 – Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale
- Art. 17 – Partenariato pubblico privato per i beni culturali

TITOLO III

Scelta dello Sponsor

- Art. 18 - Regole generali e comuni
- Art. 19 - Gli accordi di collaborazione
- Art. 20 – Affidamento diretto
- Art. 21 – La valutazione delle offerte
- Art. 22 - Modalità di pubblicizzazione dello Sponsor
- Art. 23 – Scelta dello Sponsor per importi superiori a € 50.000,00
- Art. 24 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali Sponsor
- Art.25 - Sponsorizzazioni plurime ed esclusiva generale dello Sponsor
- Art. 26 – Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive
- Art.27 – Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

Art.28 – Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto

Art.29 – Obblighi a carico del Comune

Art.30 – Affidamento del servizio di ricerca dello Sponsor

TITOLO IV **Disposizioni finali**

Art.31 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Art.32 – Aspetti contabili e fiscali

Art.33 - Controlli e verifiche

Art.34 – Trattamento dati personali

Art.35 – Norme di rinvio – Codice di Comportamento – Piano anticorruzione

Art.36 – Riserva organizzativa

Art.37 - Entrata in vigore

TITOLO I

Natura, Scopi e funzioni del contratto di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione

Art.1

Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le procedure relative alla stipula dei contratti di sponsorizzazione, ai quali l'Amministrazione Comunale può ricorrere per la realizzazione di iniziative, in attuazione delle disposizioni contenute nelle seguenti norme:
 - a) art. 43 della Legge n. 449/1997;
 - b) ex art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - c) art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - d) artt. 8 e 134 del D.Lgs. n. 36/2023;nel rispetto dei principi di autonomia contrattuale, efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 13 e per le finalità indicate nell'art. 10.
2. E' criterio preminente di lettura e di interpretazione delle disposizioni regolamentari che seguono, quello della peculiare atipicità e novità degli istituti contrattuali considerati, pertanto, le specifiche disposizioni inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici richiamate vengono adottate, di volta in volta, in base alla specialità dei rapporti di seguito disciplinati.

Art. 2

Contratto di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione determina, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Longi, le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) contratto di sponsorizzazione: un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune (Sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un determinato corrispettivo - in denaro, beni, servizi, opere o ogni altra utilità comunque economicamente valutabile -, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il proprio nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, oppure di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dallo stesso contratto. L'obbligazione dello Sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto, essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'iniziativa dedotta nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
 - b) sponsorizzazione: ogni corrispettivo in denaro, fornitura di beni, prestazione di servizi, realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità o in altre utilità, fatto pervenire al Comune di Longi da parte di terzi, nell'ambito applicativo dei contratti di sponsorizzazione;
 - c) Sponsor o Sponsorizzatore: il soggetto privato (persona fisica o giuridica), o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
 - d) Sponsee o Sponsorizzato: si intende il Comune di Longi, titolare dei benefici economici apportati dalla stipula dei contratti di sponsorizzazione, che mette a disposizione dello Sponsor la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi nell'ambito di proprie iniziative;
 - e) spazio pubblicitario: lo spazio fisico e digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dal Comune per la pubblicità dello Sponsor;
 - f) sponsorizzazione "pura": l'impegno dello Sponsor di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari);

g) sponsorizzazione “tecnica”: l’impegno dello Sponsor di fornire beni e servizi o progettare e realizzare lavori in cambio della possibilità di sfruttare spazi

Articolo 3

Contratto di collaborazione

1. Gli accordi di collaborazione determinano, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Longi, oltre al ritorno pubblicitario rimarcato all’art.2 che precede, la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune, a favore del soggetto cd. collaborante, estrinsecantisi in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività.

Articolo 4

La figura dello Sponsor e del collaboratore istituzionale

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi sia con soggetti privati che pubblici, singoli o associati. Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
 - qualsiasi persona fisica, purchè in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica amministrazione;
 - qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le società cooperative (ex art. 2511 del Codice Civile), le mutue di assicurazioni, i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 del Codice Civile) ed i liberi professionisti anche in forma associata;
 - le Associazioni senza fini di lucro, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Longi.
2. Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello Sponsor, lo stesso dev’essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici.
3. Per i lavori pubblici, le imprese esecutrici devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente al momento dell’affidamento.

Articolo 5

Il Comune come sponsee

1. Con l’approvazione del seguente Regolamento (e nel rispetto dello stesso) il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta Comunale, ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità d’interesse pubblico.
2. La Giunta Comunale nel rispetto del presente Regolamento autorizza, per le attività del Comune di Longi, il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni o collaborazioni, per iniziative specifiche, con apposite deliberazioni.
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali, inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono, sono demandate alla competenza del dirigente preposto al settore interessato (o maggiormente interessato).

Articolo 6

Funzione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione

1. La sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali questo Comune realizza o acquisisce a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio del Comune. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla

totale o parziale acquisizione, senza oneri per il Comune, del previsto risultato da parte dello sponsor.

2. Eccezionalmente, la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici e/o di pubblico interesse espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante.

Articolo 7

Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune di Longi è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo Sponsor:
 - a) la dazione di somme di denaro;
 - b) la fornitura di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello Sponsor;
 - c) accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate.
2. Nel caso di cui al punto 1.b), si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo Sponsor.

Articolo 8

Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della stipulazione del contratto e il restante secondo un piano predisposto dal Responsabile di Area/Settore a cui spetterà la valutazione delle modalità.
2. Qualora l'importo superi i 50.000 euro, a garanzia e quale condizione essenziale per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, lo Sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore del Comune di Longi, contenente le clausole previste nella determinazione a contrattare, di cui agli artt. 53, comma 4, e 117, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, secondo i seguenti importi:
 - a) dazione di somme di denaro e forniture di beni e servizi:
 1. per importi superiori a € 50.000,00 e inferiori a € 215.000,00, pari al 5% dell'importo;
 2. da € 215.000,01, pari al 10% dell'importo;
 - b) per lavori:
 3. per importi superiori a € 50.000,00 e inferiori a € 5.382.0000,00, pari al 5% dell'importo;
 4. da € 5.382.0000,01, pari al 10% dell'importo.

Articolo 9

Regola comune per l'associazione del nome e del marchio, oltreché per la forma contrattuale

1. I contratti di sponsorizzazione, stipulati da questa Amministrazione Comunale prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto <sponsorizzante o sponsee> ovvero di quello <collaborante o sponsor> devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed all'immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Comune di Longi.

3. L'utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma scritta.
4. L'Amministrazione Comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

Articolo 10

Finalità

1. Il Comune di Longi intende tendenzialmente avvalersi degli istituti della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, essenzialmente:
 - per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
 - per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni;
 - per migliorare la qualità dei servizi prestati;per migliorare il decoro e l'aspetto estetico delle aree pubbliche poste all'interno del centro urbano.

Articolo 11

Vincoli di carattere generale

1. Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al successivo art.13, sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici:
 - devono escludere forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Longi;
 - devono produrre risparmi di spesa.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e materiale che offendono il buon costume;
 - messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
 - messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

Articolo 12

Iniziativa spontanea o per azione di terzi

1. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
 - iniziativa spontanea di questa Amministrazione Comunale;
 - iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 4 di questo Regolamento.
2. Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo III che segue – deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.

TITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Articolo 13

Ambito di applicazione

1. Le sponsorizzazioni possono interessare tutte le iniziative, i progetti, le attività, i beni, i servizi ed i lavori previsti nella programmazione del Comune ed a carico del bilancio comunale, fra le quali si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) attività di valorizzazione del Patrimonio Comunale;
 - b) fornitura di beni con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature informatiche di vario genere ed alla fornitura di arredi;
 - c) attività di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
 - d) attività inerenti il servizio di verde pubblico, del patrimonio arboreo e di arredo urbano;
 - e) attività od eventi a rilevanza artistico, culturale o di spettacolo di differente tipologia promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;
 - f) eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
 - g) attività di promozione turistica, di marketing e promozione territoriale;
 - h) attività di comunicazione connesse all'informazione istituzionale;
 - i) attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
 - j) realizzazione di corsi di formazione;
 - k) attività culturale di diversa tipologia;
 - l) attività di miglioramento dell'assetto urbano;
 - m) attività inerenti la Protezione Civile ed i lavori pubblici;
 - n) ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.
2. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate:
 - la concessione di edifici monumentali in degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d'uso li restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per recuperare, attraverso i normali costi di locazione, le spese sostenute;
 - le istituzioni museali, ovvero settori di attività delle stesse;
 - gli impianti sportivi di proprietà comunale;
 - il restauro, il recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune (residualmente).
3. Il Responsabile di Area/Settore competente predisporre i progetti operativi e gli avvisi delle iniziative di sponsorizzazione ed adotta gli atti di gestione necessari al raggiungimento dei correlati obiettivi amministrativi. Nel caso in cui la sponsorizzazione non corrisponda ai programmi dell'Ente, il Responsabile opera previo indirizzo formale della Giunta Comunale.

Articolo 14

Adozione di aree verdi e/o rotatorie

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può procedere all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico che possono essere assegnate in "adozione" a Società, Associazioni o privati in genere, affidandone l'allestimento, la gestione e la manutenzione in cambio dell'autorizzazione alla posa di mezzi finalizzati alla sponsorizzazione.
2. L'adozione consiste nell'obbligo dello Sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto-allestimento dell'area e/o alla manutenzione della stessa.
3. Lo Sponsor deve presentare, sia per la realizzazione dell'impianto/allestimento che per la manutenzione, un progetto tecnico che, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, costituisce allegato al contratto di sponsorizzazione.

Il progetto può anche essere fornito dal Comune. In ogni caso, esso deve contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.

4. I soggetti affidatari, se non appartenenti o operanti nel settore del verde, dovranno far eseguire l'allestimento e la manutenzione a ditte specializzate ed in possesso dei requisiti in materia di sicurezza, contributiva e di ordine generale.
5. L'Impresa che esegue i lavori, in proprio o per conto dell'affidatario, avrà l'obbligo di adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni.
6. L'installazione di mezzi pubblicitari avverrà a titolo gratuito nell'area verde in spazi indicati dal Comune di Longi, nei due sensi di marcia principali seguendo le vigenti regole del Codice della strada. Le dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed i criteri per il loro posizionamento verranno definiti nelle norme tecniche.
7. Nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale. Si dovrà evitare in particolare l'uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali e l'uso della gradazione di azzurro impiegata per i segnali di direzione.
8. Non è ammessa un'illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
9. Dovrà essere presentata idonea dichiarazione tecnica relativa ai cartelli attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.
10. I requisiti fondamentali che la vegetazione deve possedere sono i seguenti:
 - a) rusticità, ossia capacità di adattarsi ad una svariata tipologia di situazioni non ideali per lo sviluppo dei vegetali (stress idrici e termici, inquinamento dell'aria, ecc.);
 - b) basso livello di manutenzione: le piante devono necessitare di un ridotto numero di interventi di potatura.
11. Nel caso in cui sussista il concorso di più richieste al medesimo intervento, la scelta sarà effettuata in base ai sottoelencati titoli di precedenza:
 - a) valutazione del concorso del richiedente alla realizzazione dell'intervento;
 - b) precedenti esperienze nel medesimo intervento o in interventi similari condotte con efficienza e regolarità.
12. L'area verde non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni d'impianto ed a quelle relative alla manutenzione.
13. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.

14. Il contratto è rinnovabile con lo stesso Sponsor, sulla base della bontà dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.
15. Trattandosi di affidamento delle aree, al fine di ottenere la valorizzazione ed il mantenimento delle stesse, il contratto in oggetto non costituisce atto di concessione.

Articolo 15

Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

1. Il Comune di Longi può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.
2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

Articolo 16

Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale

1. Ai contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, si applicano, oltre alle norme previste nel presente Regolamento, le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti nel caso in cui la realizzazione dell'intervento sia a cura dello Sponsor.
2. Nel caso in cui l'individuazione dell'esecutore dei lavori sia rimessa allo Sponsor, il soggetto indicato dovrà essere un soggetto qualificato relativamente alla tipologia dell'intervento.
3. Qualora le imprese esecutrici rivestano la qualità di Sponsor del Comune di Longi attraverso la realizzazione diretta di interventi di restauro e manutenzione, non potranno in nessun caso cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto.
4. In caso di sponsorizzazione tecnica, la Soprintendenza competente impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori. Il Comune di Longi eserciterà un'attività di sorveglianza, al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.
5. I contratti di sponsorizzazione inerenti i beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia di intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, per assicurare che l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto ed il decoro del bene.

Articolo 17

Partenariato pubblico privato per i beni culturali

1. Ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a fini della fruizione del patrimonio culturale e della ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, sono consentite forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione

programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili.

2. Sono ammesse forme speciali di partenariato anche per le attività di conservazione, studio, divulgazione, catalogazione.
3. La scelta del soggetto partner può avvenire mediante procedure semplificate analoghe a quelle previste per la sponsorizzazione.
4. La forma contrattuale che regola il partenariato è la convenzione. Esso viene elaborata sentita la Soprintendenza competente.

TITOLO III SCELTA DELLO SPONSOR

Articolo 18

Regole generali e comuni

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura negoziata, sia quando la proposta provenga da iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 4 di questo Regolamento, sia qualora la proposta avvenga su iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso e, comunque, da adeguate forme di pubblicità.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sull'home-page del sito internet del Comune, e/o invio alle associazioni di categoria ed in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor;
 - b) l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile e la durata della pubblicità;
 - c) le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
 - d) l'importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta ed in carta semplice e deve indicare, almeno:
 - a) le generalità del richiedente o ragione sociale della Ditta/Impresa/Società/Associazione;
 - b) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende pubblicizzare;
 - c) il corrispettivo della sponsorizzazione;
 - d) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato (o progetto di sponsorizzazione);
 - e) nel caso la sponsorizzazione riguardi attività inerenti il verde pubblico o arredo urbano, l'offerta deve contenere anche il progetto di sistemazione e, se necessario, anche la relazione tecnica, tavole di progetto in scala adeguata e relativi tempi di esecuzione nonché gli interventi di manutenzione che lo sponsor andrà ad effettuare;
 - f) la durata del contratto (minimo 3 anni – massimo 6 anni);
 - g) immagine o logo del bene o servizio che s'intende pubblicizzare, fornendo apposito bozzetto e specificando materiali e caratteristiche.
5. L'offerta deve essere accompagnata, inoltre, dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - a) per le persone fisiche: l'inesistenza della condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole

o limitativa della capacità contrattuale; l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

b) per le persone giuridiche: il nominativo del Legale Rappresentante o dei Legali Rappresentanti per ciascuno dei quali devono essere prodotte oltre le autocertificazioni elencate per le persone fisiche anche l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprenditore); l'inesistenza di procedure concorsuali fallimentari, liquidazioni coatte amministrative, amministrazione controllata, concordato preventivo, regolarità contributiva (D.U.R.C.).

6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

Art. 19

Gli accordi di collaborazione

1. Gli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 3, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale dell'altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.
2. Può anche ammettersi che, ad iniziativa di parte, la speciale collaborazione consista nell'offerta di una iniziativa comportante lavori e/o forniture da prestarsi direttamente dal soggetto collaborante con l'eventuale richiesta ed anche mediante lo strumento semplificato di un <avviso d'interesse>.

Articolo 20

Affidamento diretto

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione esclusivamente:
 - a) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore o pari ad € 50.000,00 (IVA esclusa);
 - b) nel caso sia stata esperita, per due volte, infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 20;
 - c) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto.
2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del Responsabile di Area/Settore procedente.
3. Restano fermi i principi secondo cui, in caso di sponsorizzazione tecnica, le proposte del Comune di Longi conterranno opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o delle forniture ed alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
4. Per sponsorizzazioni riguardanti beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Articolo 21

La valutazione delle offerte

1. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate – sulla base dei criteri definiti nel capitolato, nel progetto o nella delibera di Giunta – dal dirigente del settore che organizza l'iniziativa o

l'evento, dal dirigente all'uopo incaricato dal Sindaco in presenza di situazioni diverse ovvero da apposita commissione all'uopo costituita.

2. E' possibile, se richiesta, l'assegnazione di più aree allo stesso sponsor. Qualora le richieste sono superiori alle aree proposte per l'affidamento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare una sola area a ciascun richiedente.
3. Per la richiesta della stessa area verrà preferito lo sponsor che propone un progetto di sistemazione più conforme alle esigenze dell'amministrazione o si propone per un tempo maggiore, in caso di parità si procederà mediante sorteggio.
4. L'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere le relative autorizzazioni se necessarie (Soprintendenza – ANAS – Provincia), rimanendo a carico dello Sponsor le spese d'istruzione della pratica.
5. La graduatoria è formata in ragione della maggiore utilità economica per il Comune o sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri qualitativo-economici fissati nell'avviso (valore economico, convenienza dell'Amministrazione ad acquisire lo sponsor nella propria disponibilità, fiducia ed immagine dello sponsor per gli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell'evento, eventuali servizi aggiuntivi e simili).

Articolo 22

Modalità di pubblicizzazione dello Sponsor

1. L'attività di pubblicizzazione dello sponsor da parte del Comune è realizzata nei seguenti modi:
 - a) nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, informativo, sportivo e sociale, finanziati con risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere inserito sia nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative (volantini, inviti, manifesti, depliant, striscioni, tabelloni luminosi, giornali ecc.), sia nel sito WEB del Comune nella pagina dedicata all'informazione sulle manifestazioni e sulle attività organizzate dal Comune a beneficio della cittadinanza;
 - b) nel caso di interventi mirati alla valorizzazione del Patrimonio Comunale, del territorio e dell'assetto urbano, il Comune consentirà apposite forme di pubblicizzazione particolarmente visibili all'esterno, quali, ad esempio, il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor che finanzia l'intervento o fornisce i beni.
2. Il materiale pubblicitario indicato alla lettera b) del precedente comma 1 o, comunque, specifico è realizzato e posto in opera a spese dello sponsor nel rispetto delle prescrizioni indicate dal competente servizio comunale. Sono, altresì, a carico dello sponsor l'acquisizione di eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente e tutti gli oneri derivanti dal pagamento dei tributi dovuti a livello locale.

Articolo 23

Scelta dello Sponsor per importi superiori a € 50.000,00

1. Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023, la scelta dello sponsor per contratti di sponsorizzazione il cui valore è superiore ad € 50.000,00, IVA esclusa, è effettuata, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, mediante selezione ad evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione, sul sito internet del Comune di Longi ed all'Albo on-line, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di Sponsor per specifiche iniziative.

2. L'avviso pubblico, unitamente all'eventuale capitolato/progetto di sponsorizzazione, è approvato con determinazione del Responsabile di Area/Settore competente che può anche stabilire, di volta in volta, forme di pubblicità ulteriori per favorire una maggiore conoscenza e partecipazione all'iniziativa.
3. L'avviso deve indicare almeno:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello Sponsor, secondo i contenuti dell'eventuale capitolato/progetto di sponsorizzazione;
 - b) l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione del Comune per la pubblicità dello Sponsor;
 - c) i requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità ed i termini per la presentazione delle offerte;
 - e) i criteri di ammissibilità delle offerte;
 - f) l'eventuale importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
 - g) l'Area/Settore procedente ed il responsabile del procedimento.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere fra l'altro:
 - a) i dati del proponente e del legale rappresentante;
 - b) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - c) le dichiarazioni richieste dall'avviso, anche con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale;
 - d) l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
 - e) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.
5. Scaduto il termine fissato nell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

Articolo 24

Recepimento di proposte spontanee di potenziali Sponsor

1. Nel caso in cui pervenga una proposta spontanea di sponsorizzazione, il Responsabile competente, valuta preventivamente l'ammissibilità della stessa e la convenienza per l'interesse pubblico.
2. L'acquisizione di una proposta di sponsorizzazione non è vincolante per il Comune di Longi e nel caso in cui non sarà ritenuta ammissibile verrà comunicato per iscritto al proponente.
3. Nel caso in cui la proposta di sponsorizzazione ritenuta d'interesse risulta lacunosa, il Responsabile può chiedere chiarimenti o integrazioni.
4. In caso di analisi positiva della proposta di sponsorizzazione il Responsabile attiverà le procedure di scelta dello Sponsor inserendo nell'avviso il c.d. diritto di prelazione consistente nella possibilità data al promotore dell'iniziativa dello Sponsor, nel caso in cui aderiscano all'avviso altri soggetti, di adeguare la propria offerta, entro il termine di quindici giorni, a quella che il Comune di Longi abbia ritenuto più conveniente tra quelle pervenute. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

5. Il Comune di Longi si riserva la facoltà di aderire direttamente alle proposte di sponsorizzazioni quando il valore dei beni o servizi offerti non sia superiore ad € 50.000,00.
6. Se oggetto della proposta spontanea di sponsorizzazione riguarda beni mobili o immobili di interesse storico, artistico, archeologico, culturale è necessario il rispetto delle specifiche di cui all'art. 16.

Articolo 25

Sponsorizzazioni plurime ed esclusiva generale dello Sponsor

1. Il Comune può ricevere sponsorizzazioni plurime per una stessa iniziativa od oggetto, ad eccezione dei seguenti casi per i quali è previsto un diritto di esclusiva:
 - a) esclusiva generale : comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di Sponsor unico del Comune di Longi per un determinato periodo di tempo;
 - b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi Sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto o attività, al fine di reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.
2. Ove il Comune di Longi intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

Articolo 26

Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

1. Il Comune di Longi rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
 - a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello Sponsor;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo Sponsor un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
 - c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse; sia in corso con l'offerente una controversia legale.
2. Non si potranno sottoscrivere contratti di sponsorizzazione con Sponsor che, a seguito di controlli, verseranno in almeno uno dei casi previsti dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Articolo 27

Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno definiti:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) gli obblighi delle parti;
 - c) i corrispettivi della sponsorizzazione;
 - d) la durata del contratto;
 - e) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
 - f) i controlli sull'attività dello Sponsor e le penali in caso d'inadempimento;

- g) la facoltà di recesso da parte del Comune di Arese, previa tempestiva e formale comunicazione allo Sponsor;
- h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
- i) l'eventuale cauzione;
- j) la competenza del foro in caso di controversie;
- k) la disciplina delle spese contrattuali.

Articolo 28

Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto

1. Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione, effettuati ai sensi del presente Regolamento, hanno validità massima 6 anni, con possibilità di rinnovo. È escluso il rinnovo tacito.
2. Le parti possono risolvere anticipatamente il contratto, per motivate ragioni, con preavviso di 60 giorni mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata.
3. Al termine del contratto di sponsorizzazione sarà predisposto un sopralluogo congiunto tra affidatario ed amministrazione, per la verifica dello stato dei luoghi riconsegnati, redigendo apposito verbale.

Articolo 29

Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi e/o ai lavori forniti dallo Sponsor, potrà realizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:
 - a) riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello Sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o nel sito web istituzionale del Comune, all'interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
 - b) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o le generalità dello Sponsor sui beni durevoli o sulle aree verdi oggetto della sponsorizzazione;
 - c) utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori, ecc.);
 - d) utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (buoni mensa, bollette, carta intestata, biglietti d'ingresso all'iniziativa coinvolta dalla sponsorizzazione, inviti all'iniziativa, etc.).

Articolo 30

Affidamento del servizio di ricerca dello Sponsor

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può tuttavia affidare il servizio di ricerca degli Sponsor a soggetti da individuare tramite procedure sugli appalti di servizi previste dal Codice dei Contratti pubblici.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Sono considerati risparmi di spesa le somme previste in bilancio e non utilizzate, a motivo dell'intervento dello Sponsor, nei limiti del valore economico della sponsorizzazione.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
 - a) quanto al 10% per implementare il fondo delle risorse decentrate nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia;
 - b) quanto al 90% per finanziare altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

Articolo 32

Aspetti contabili e fiscali

1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.
2. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, nonché sulle imposte indirette e sui tributi locali, per quanto compatibili, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
3. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura "oltre ad IVA di legge", e l'importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo d'IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell'evento o dell'iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.
4. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello Sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello Sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetto all'IVA, e la fatturazione del Comune allo Sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore della promozione di immagine fornita allo Sponsor.
5. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:
 - a) corrispettivo monetario: il Comune emetterà fattura allo Sponsor per un importo pari al contributo pattuito nel contratto e provvederà a riversare l'IVA dovuta all'Erario;
 - b) operazioni permutative di beni e/o servizi e/o lavori: lo Sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune emetterà fattura allo Sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture con IVA a esigibilità immediata;
 - c) operazioni permutative quali "adozione" di aree verdi e/o rotonde: lo Sponsor fatturerà al Comune gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto al termine della realizzazione del primo impianto e, qualora sia previsto che nel corrispettivo cui è tenuto

lo Sponsor rientri anche la manutenzione delle aree, dopo ogni anno di manutenzione a sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione. Le due fatture avranno IVA a esigibilità immediata.

6. Non rientra nell'applicazione del presente Regolamento la disciplina inerente la materia delle donazioni e delle erogazioni liberali, in merito alle quali si rinvia espressamente alle disposizioni contenute negli artt. 769 e seguenti del Codice civile.
7. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello Sponsor.
8. Nell'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo sono fatte salve eventuali esenzioni e agevolazioni previste dalle disposizioni normative.
9. Allo sponsor compete il pagamento della somma dovuta per imposta sulla pubblicità e dei tributi dovuti a livello locale.

Articolo 33

Controlli e verifiche

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte dell'Area/Settore comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente e formalmente notificate allo Sponsor a mezzo raccomandata a/r o PEC.
3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali comporta la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 34

Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento UE 2016/679; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del medesimo Regolamento.
2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 35

Norme di rinvio – Codice di Comportamento – Piano anticorruzione

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.

3. Si ritengono totalmente richiamati gli obblighi di attuazione ed adesione al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici recato dal DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese e al vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. E' fatta salva la disciplina contenuta nel Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e la collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30.03.2017.

Art. 36

Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da questa Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, secondo le vigenti normative degli appalti dei servizi richiamate anche al precedente art. 18.

Articolo 37

Entrata in vigore

1. Il Regolamento sulle sponsorizzazioni entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla ripubblicazione dopo che la delibera è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del vigente Statuto comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si considerano decadute precedenti disposizioni regolamentari in materia ed eventuali relative disposizioni attuative, se ed in quanto contrastanti, e non più applicabili.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Longi, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di primo livello "Disposizioni generali" – sottosezione di secondo livello "Atti Generali" del Comune di Longi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 21/10/2024



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

Capitolo	Voce: " _____ "
1_1 Competenza	
1_1 Residui _____	Impegno n° _____/2024 per €

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 162

DEL 23.10.2024 DALLE ORE 14,00 - ALLE ORE 14,10.

PROPOSTA N. 262 del 23.10.2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Calogero LAZZARA

L'Assessore Anziano
Carmelo CAPUTO

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo VERZI

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 23.10.2024 Il Segretario Comunale - *Dott. Carmelo VERZI*

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale - *Dott. Carmelo VERZI*

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 25.10.2024.

Longi, 23.10.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo VERZI

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Maria GALATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE